



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4801 del 14/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4437 del 14/11/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: AUA n° 46/2023 di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 24/2016 adottata a favore della Ditta Cantiere Nautico Marinello s.r.l. per l'attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive svolta presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII snc del Comune di Patti (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

	con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’AUA n° 24/2016, adottata da questa Direzione con D.D. n° 1073 del 25.10.2016 a favore della Ditta Cantiere Nautico Marinello s.r.l. per l’attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive svolta presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII snc del Comune di Patti (ME) notificata dal Comune con nota protocollo n° 23568 del 08.11.2016;
VISTA	l’istanza di modifica dell’AUA n° 24/2016, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/13, inoltrata dalla Ditta Cantiere Nautico Marinello s.r.l., trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 29947/2023 del 09.06.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 19651/23, per l’incremento della quantità giornaliera di vetroresina (> 200 Kg/g) e la sostituzione dell’impianto di abbattimento e delle ventole d’aria al punto di emissione E2;
VISTO	il verbale n° 18cds del 05.07.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota prot. n° 20416/23 del 15.06.2023 nella quale si stabilisce di procedere al rilascio della modifica richiesta non appena pervenuti i pareri favorevoli da parte del Dipartimento Regionale Dell’Ambiente e dell’Ufficio Tecnico del Comune;
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista urbanistico rilasciato dal III Settore del Comune di Patti (ME), pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 34311 del 13.07.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 24407/23;
VISTO	il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera, prot. n° 70712 del 26.09.2023, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 1, trasmesso dal SUAP del Comune di Patti (ME), con nota protocollo n° 52824 del 10.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 36026/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario e acustico inviato dall’Ufficio Tecnico del Comune ad integrazione del precedente trasmesso con nota protocollo n° 55881 del 03.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 40308/23 del 06.11.2023;
RITENUTO	di dover aggiornare e sostituire l’A.U.A. n° 24/2016, in quanto la modifica oggetto dell’istanza presentata dalla Ditta, consistente nell’incremento della quantità giornaliera delle materie prime utilizzate nel ciclo di lavorazione nel suo complesso, si deve ritenere sostanziale;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è

l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 17.05.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'A.U.A. n° 46/2023 di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 dell'AUA n° 24/2016 adottata con D.D. n° 1073 del 25.10.2016 a favore della Ditta Cantiere Nautico Marinello s.r.l. per la modifica sostanziale a seguito dell'incremento del consumo giornaliero di resina e la sostituzione nel solo reparto laminazione dell'impianto di abbattimento e delle ventole d'aria al punto di emissione (E2) derivante dall'attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive svolta presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII snc del Comune di Patti (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sulle acque meteoriche di prima pioggia da campionarsi a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Patti (ME), all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;

- f) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- g) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Gelcottatura	Polveri ⁽¹⁾ : 3	Filtro a carboni attivi
	Cabina di verniciatura	SOV_{Totali} ⁽²⁾ : 50	
E2	Reparto laminazione	Stirene ⁽³⁾ : 20	Filtro a carboni attivi
		COV Totali ⁽²⁾ 50	
E3	Taglio e smerigliatura	Polveri ⁽⁴⁾ : 40	Filtri a tessuto

1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.2

2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.3

3) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. III alla Parte Quinta, §2 punto 2.3

4) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 art. 2, comma 1, lett. b

Art. 5) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio del **nuovo impianto** (Punto di emissione E2), darne comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune di Patti (ME). Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni dalla data di inizio della messa in esercizio.

Art. 6) Il Gestore dovrà comunicare al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune di Patti (ME), con almeno 15 giorni di anticipo la data in cui verranno effettuate **n. 2 misure rappresentative delle emissioni nell'arco di dieci giorni di marcia controllata** decorrenti dalla messa a regime del nuovo impianto in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi ai suddetti Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i

suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite. Nella stessa relazione la Ditta dovrà riportare la lettura del conta-ore dell'impianto di abbattimento asservito a ciascun punto di emissione ed il valore dei metri quadri di semilavorati e prodotti realizzati sino a quella data.

Art. 8) Il Gestore dovrà inoltre:

1. svolgere tutte le fasi di lavorazione (gelcottatura, resinatura e smerigliatura) unicamente negli ambienti indicati nella planimetria allegata all'istanza;
2. installare un conta-ore in ciascun sistema di abbattimento asservito alla cabina di verniciatura e al reparto laminazione;
3. mantenere accesi i sistemi di aspirazione fissi e mobili che permettono il convogliamento dell'aria dell'ambiente di lavoro e la sua depurazione sia nella fase di applicazione delle varie materie prime, sia durante le fasi di essiccazione necessarie ad ottenere i semilavorati e i prodotti finiti;
4. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
5. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
6. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
7. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
8. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
9. eseguire le operazioni di pulizia delle attrezzature nel campo di azione degli impianti di aspirazione fissi/mobili per garantire un impatto contenuto sia nell'ambiente di lavoro sia di diffusione all'esterno dello stabilimento;
10. comunicare preventivamente l'eventuale intenzione di utilizzare acqua nel ciclo di lavorazione e/o nelle attività di pulizia delle attrezzature e dei locali, in quanto ciò comporterà la non assimilabilità dei reflui a quelli domestici. Tale comunicazione dovrà seguire l'iter per la modifica dell'AUA con inserimento del titolo abilitativo a) comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/13;
11. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
12. mantenere costantemente puliti gli spazi esterni limitrofi al capannone in cui verrà svolta l'attività produttiva;
13. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

14. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Per tutte le prescrizioni non riportate ai superiori punti, si rimanda al parere del D.R.A. (All. 1).

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 10) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: gestione del depuratore, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, analisi dei reflui, comunicazione dei consumi idrici e della ripartizione delle quote attinte (servizi igienici o altro);
4. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia. In tale comunicazione dovranno essere inoltre riportati: i consumi di materie prime suddivisi per tipologia, il numero e la tipologia di imbarcazioni assemblate, il numero di ore di funzionamento degli impianti di abbattimento e tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi, che dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività. Inoltre dovranno essere riportate le date delle sostituzioni dei filtri e dei carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti;
5. piano gestione solventi: secondo le indicazioni di cui alla parte V , All. III alla parte V del D.Lgs. n° 152/06;
6. rifiuti: elenco codici EER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, all'UTC del Comune di Patti (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 18) Il presente atto, nel momento in cui acquisisce efficacia, **revoca e sostituisce** l'A.U.A. n° 24/2016 adottata con D.D. n° 1073 del 25.10.2016 e avrà una durata di quindici anni dalla data della sua notificazione; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 19) Il presente provvedimento dovrà essere custodito, anche in copia unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII snc del Comune di Patti (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'A.U.A. n° 46/2023 di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 dell'AUA n° 24/2016 adottata con D.D. n° 1073 del 25.10.2016 a favore della Ditta Cantiere Nautico Marinello s.r.l. per la modifica sostanziale a seguito dell'incremento del consumo di resina e la sostituzione nel solo reparto laminazione dell'impianto di abbattimento e delle ventole d'aria (E2) derivante dall'attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive svolta presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII snc del Comune di Patti (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 19 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Patti (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'ARPA Sicilia dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione

dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, lì 14.11.2023

Il Dirigente Reggente

Dott. Ing. Giovanni Lentini



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0070712 del 26/09/2023

OGGETTO: Ditta: Cantiere Nautico Marinello S.r.l. - Attività di "Costruzione di imbarcazioni in vetroresina da diporto e sportive" nel Comune di Patti (ME), via Papa Giovanni XXIII s.n.c.
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Trasmessa solo a mezzo PEC

*protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; comune.patti.me@pec.itgo.it; cantierenauticomarinellosrl@pec.it
francesco.caruso4@ingpec.eu*

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Patti

e, p.c.

Ditta Cantiere Nautico Marinello S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Cantiere Nautico Marinello S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Patti, inoltrata con nota n. 29947 del 07/06/203 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 46838 del 22/06/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale relativa alla attività di “**Costruzione di imbarcazioni in vetroresina da diporto e sportive**”, sita in via Papa Giovanni XXIII s.n.c. nel Comune di Patti (ME), comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 20416/23 del 15/06/2023 (prot. DRA n. 48727 del 28/06/2023) con cui la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che la ditta Cantiere Nautico Marinello è in possesso di A.U.A. n. 24/2026, comprendente i titoli abilitativi relativi a scarico dei reflui, emissioni in atmosfera e impatto acustico e che la modifica sostanziale apportata, oggetto del presente procedimento, prevede l’incremento del consumo di resina per quantità superiori ai 200 kg/die;

Considerato che, a seguito dell’incremento del consumo giornaliero di resina, l’attività non rientra più tra quelle delegate alle Province Regionali con D.P.Reg 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997 – *Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg/giorno* - e che pertanto è questo Servizio il Soggetto Competente in materia Ambientale ex art 2 comma 1 lettera c) del DPR 59/2013 per il rilascio del titolo abilitativo sulle emissioni in atmosfera nell’ambito del procedimento di A.U.A. in oggetto;

Preso atto che, come riportato nel verbale della conferenza di servizi, riunione del 05/07/2023, per quanto concerne lo scarico dei reflui, “*non vi sono modifiche dell’impianto di raccolta acque rispetto alla situazione antecedente*”;

Preso atto che nell’istanza di AUA, per le materie prime e ausiliarie utilizzate, sono riportati i seguenti quantitativi

- Resina – 48.000 kg/anno;
- Gelcoat – 11.000 kg/anno;
- Acetone – 8.000 kg/anno;

Preso atto che, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata – *Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti* – il ciclo produttivo è articolato come segue:

1. ceratura dello stampo – applicazione manuale di cera sulla superficie interna dello stampo;
2. gelcottatura – applicazione della resina (gelcoat) sullo stampo sino a formare uno strato sottile che ricopre tutta la superficie interna. Fase eseguita a spruzzo, all’interno di una cabina di verniciatura dotata di idoneo impianto di abbattimento e carbone attivo – Punto di emissione **E1**;
3. laminazione – stesura manuale con pennello della resina sui fogli di lana di vetro degli stampi. Fase eseguita nel reparto di laminazione – Punto di emissione **E2**;
4. sgusciatura – estrazione della sagoma dallo stampo;
5. smerigliatura – rifilatura e smussatura delle imperfezioni presenti sulla sagoma. Attività svolta nella cabina di smerigliatura dotata di impianto di abbattimento – Punto di emissione **E3**;
6. assemblaggio, prerifinitura, finitura e imballaggio;

Preso atto che, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata – *Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti* – la modifica sostanziale a seguito dell’incremento sul consumo di resina non comporterà mutamenti nel processo di produzione e che, dal punto di vista emissivo si avrà un nuovo assetto solo per il punto di emissione **E2**, con sostituzione, nel solo reparto di laminazione, dell’impianto di abbattimento e delle ventole di immissione aria;

Considerato che l’ “Attività di Rivestimento” di cui al punto 2, lettera c, della Parte II dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – “*superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi,*

treni), con una soglia di consumo di solvente **superiore a 5 tonnellate/anno**” – è soggetta alla disciplina di cui all’art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni di cui allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con obbligo di elaborare e presentare annualmente il Piano Gestione Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla parte V del predetto decreto;

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione trasmessa, gli inquinanti al punto di emissione E2 contengono stirene;

Considerato che, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014, recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella classificazione dello stirene è stato introdotto il codice di indicazione di pericolo *H361d – sospettato di nuocere al feto*;

Ritenuto che il limite di emissione dello stirene (flusso di massa 500 g/h), per principio di precauzione, sia da ricondurre al paragrafo 2 “Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente” dell’Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare al punto 2.3: limite di emissione di 20 mg/Nm³;

Ritenuto di potere confermare i limiti già fissati con AUA n. 24/2016, per i punti di emissione E1 ed E3,

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’**Attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive**”;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell’ambito del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **Cantiere Nautico Marinello S.r.l.** per l’attività di “**Costruzione di imbarcazioni in vetroresina da diporto e sportive**” nel Comune di Patti (ME), via Papa Giovanni XXIII s.n.c. esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Gelcoatatura Cabina di verniciatura	n.d.	Polveri SOV _{Totali}	3 50	Filtro a carboni attivi	Annuale
E2	Reparto di laminazione	28.500	Stirene COV _{Totali}	20 50	Filtro a carboni attivi	Annuale
E3	Smerigliatura	n.d.	Polveri	40	n.d.	Annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle

emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.

3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
4. Il gestore dovrà elaborare annualmente il Piano Gestione Solventi, redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Messina ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA.
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
6. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

8. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.

15. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Documento firmato
da:
FELICIA MACALUSO
21.09.2023 08:49:52
UTC

**Antonio
Patella** Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2023.09.21
13:34:59 +02'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.